

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

☐ ORIGINALE ☐ COPIA

N. 49 Data 13/08/2020

OGGETTO:

ADESIONE ALLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE IN ORDINE ALLA MODALITA' SEMPLIFICATA DI LIQUIDAZIONE DI CUI ALL'ART. 258 DEL D.LGS N. 267/2000

L'anno duemila VENTI, il giorno TREDICI del mese di AGOSTO alle ore 13.30 nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:

N.	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
1	CASCINI VINCENZO	Sindaco	X	
2	IMPIERI FRANCESCA	Vice Sindaco	X	
3	LIPORACE MARCO	Assessore	X	
4	CRISTOFARO VINCENZO	Assessore		X
5	SCAVELLA MARIA ROSA	Assessore		X
		Assessore		
			3	2

Presiede il Dott. Vincenzo Cascini , nella sua qualità di SINDACO

Partecipa alla seduta il Dott. Antonio Marino, segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

☐

X ☐ del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

X ☐ del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

VISTA la proposta di deliberazione come predisposta dal Responsabile del settore Economico, avente ad oggetto: **"ADESIONE ALLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE IN ORDINE ALLA MODALITA' SEMPLIFICATA DI LIQUIDAZIONE DI CUI ALL'ART. 258 DEL D.LGS N. 267/2000"**

RITENUTA la proposta in parola rispondente alle esigenze dell'Ente e quindi meritevole di approvazione

DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione:

- a. *del parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore Economico, ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.); allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;*
- b. *del parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Settore Economico ai sensi dell' art. 49 comma 1 e 147/bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.); allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale*

CON VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLA FORMA DI LEGGE

DELIBERA

APPROVARE, come approva, la proposta di deliberazione come predisposta dal Responsabile del Settore Economico, avente ad oggetto: **ADESIONE ALLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE IN ORDINE ALLA MODALITA' SEMPLIFICATA DI LIQUIDAZIONE DI CUI ALL'ART. 258 DEL D.LGS N. 267/2000"**

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere;

Sulla proposta del Presidente

Con separata, unanime votazione

DELIBERA

Dichiarare la presente IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.)

La presente deliberazione viene rimessa:

All'Ufficio proponente ed agli altri uffici interessati, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Ai Capigruppo consiliari viene data informativa dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi dell'art. 125 TUEL

► Il Presidente
DOTT. VINCENZO CASCINI

► Il Segretario Comunale
DOTT. ANTONIO MARINO

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 14 AGO. 2020



► Il Responsabile
DANIELE PONTE

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).


Data 14 AGO. 2020

► Il Responsabile
DANIELE PONTE

È copia conforme all'originale.

Data

► Il Responsabile
.....



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

PROVINCIA DI COSENZA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: ADESIONE ALLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI
LIQUIDAZIONE IN ORDINE ALLA MODALITÀ SEMPLIFICATA DI LIQUIDAZIONE
DI CUI ALL'ART. 258 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS.MM.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 71 del 30.10.2019 il Consiglio Comunale ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario del Comune di Belvedere Marittimo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 244 e seguenti del D.lgs n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali) e ss.mm.;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 2019, notificato all'Ente in data 16.01.2020, è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché, per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- la Commissione straordinaria di liquidazione si è insediata in data 16 gennaio 2020, giusta deliberazione di tale Organo straordinario n. 1;
- ai sensi dell'art. 254, comma 2 del TUEL, in data 24 febbraio 2020, giusta deliberazione della Commissione straordinaria di liquidazione n. 6, è stato dato avviso dell'avvio della procedura della rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;
- il predetto termine è stato prorogato, ai sensi della sopravvenuta normativa legata all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, da ultimo sino al 20 luglio 2020, giusta deliberazione della Commissione straordinaria di liquidazione n. 10 del 15 luglio 2020;

VISTI:

- l'articolo 252, comma 4 del TUEL, che attribuisce all'O.S.L. ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'articolo 254, comma 3, del TUEL, che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 dello stesso testo unico, verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario della liquidazione ai sensi del comma 7;
- l'articolo 1, comma 457, della legge 11 dicembre 2016, n.232, che introducendo una limitata deroga

all'articolo 255, comma 10 del TUEL, affida alla competenza dell'Organo straordinario di liquidazione dei comuni in stato di dissesto l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai soli fondi a gestione vincolata, lasciando inalterate le disposizioni in merito alla gestione dei mutui passivi e delle altre spese di cui all'articolo 255, comma 10 del TUEL;

- l'art. 258 del TUEL, che prevede, in alternativa alla procedura ordinaria, una modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti, disponendo al comma 1 che: *"L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero di pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione (...)";*

ATTESO CHE:

- con propria deliberazione n. 11 del 15 luglio 2020 il citato Organo ha proposto alla Giunta Comunale, *"atteso che è di tutta evidenza che (...) la procedura semplificata consente, con la definizione transattiva dei debiti, un notevole risparmio finanziario e che la stessa, da una parte, permette al creditore di ottenere immediata liquidità; dall'altra, solleva l'Ente dall'onere degli interessi e delle rivalutazioni monetarie, che, dopo il rendiconto finale, i creditori, ove non abbiano espressamente rinunciato, potranno richiedere aggredendo direttamente le casse comunali"*, l'adesione, entro 30 giorni dalla notifica di tale atto, della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267, richiedendo inoltre di assumere *"in caso di adesione da parte della Giunta Comunale, espresso e contestuale impegno da parte di quest'ultima di mettere a disposizione della Commissione straordinaria di liquidazione di questo Comune le risorse finanziarie necessarie"*;
- nel caso in cui la Giunta non esprima l'adesione alla procedura semplificata, il diniego dovrà essere motivato e dovranno essere indicate le modalità con le quali l'amministrazione comunale intenda fare fronte alla massa passiva;
- in base al comma 5 del citato articolo 258 del TUEL l'adozione della procedura semplificata fa venire meno l'obbligo di predisposizione del piano di rilevazione;

CONSIDERATO CHE:

- l'O.S.L. ha ritenuto opportuno proporre all'Ente l'adozione della procedura semplificata prevista dal più volte citato art. 258 del TUEL, al fine di *"contemperare l'esigenza di risanamento dell'ente e le legittime aspettative dei soggetti individuati quali creditori"*;
- l'art. 258, comma 3 del TUEL prevede che l'O.S.L., effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, possa definire transattivamente le pretese creditorie, anche periodicamente;

RILEVATO CHE:

- alla data del 15 luglio 2020, giorno della deliberazione della Commissione straordinaria di liquidazione n. 11 avente ad oggetto: *"Dissesto finanziario - Proposta alla Giunta Comunale di adozione della modalità semplificata di liquidazione ai sensi dell'articolo 258 del d.lgs. n. 267/2000 - Approvazione"*, l'importo dei debiti quantificati in via provvisoria e presuntiva sulla base delle istanze pervenute è pari ad Euro 9.017.978,33, oltre ad Euro 6.354.498,90 da bilancio comunale e oltre ai debiti fuori bilancio riconosciuti alla data del 30.10.2019 quantificati in Euro 4.055.673,21, per un totale pari ad Euro 19.428.150,40;

VISTO l'art. 258 del TUEL, avente ad oggetto: *"Modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti, che testualmente recita:*

1. *L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie di cui al comma 2.*
2. *L'organo straordinario di liquidazione, acquisita l'adesione dell'ente locale, delibera l'accensione del*

mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, nella misura necessaria agli adempimenti di cui ai successivi commi ed in relazione all'ammontare dei debiti censiti. L'ente locale dissestato è tenuto a deliberare l'accensione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, con oneri a proprio carico, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all'articolo 255, comma 9, o, in alternativa, a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico dello Stato, tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione. E' fatta salva la possibilità di ridurre il mutuo a carico dell'ente.

3. L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi. (comma così modificato dall'art. 15-bis della legge n. 160 del 2016).
4. L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio.
5. Si applicano, per il seguito della procedura, le disposizioni degli articoli precedenti, fatta eccezione per quelle concernenti la redazione ed il deposito del piano di rilevazione. Effettuati gli accantonamenti di cui al comma 4, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla redazione del piano di estinzione. Qualora tutti i debiti siano liquidati nell'ambito della procedura semplificata e non sussistono debiti esclusi in tutto o in parte dalla massa passiva, l'organo straordinario provvede ad approvare direttamente il rendiconto della gestione della liquidazione ai sensi dell'articolo 256, comma 11.
6. I debiti transatti ai sensi del comma 3 sono indicati in un apposito elenco allegato al piano di estinzione della massa passiva.
7. In caso di eccedenza di disponibilità si provvede alla riduzione dei mutui, con priorità per quello a carico dell'ente locale dissestato. E' restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti.

RILEVATO che il comma 1 dell'art. 14 del 113 del 24 giugno 2016 convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2016, n.160, in materia di Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali ed il territorio, dispone:

1. **"Ai comuni, alle province e alle città metropolitane che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° settembre 2011 e sino al 31 maggio 2016 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. Parimenti ai comuni, alle province e alle città metropolitane che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° giugno 2016 e sino al 31 dicembre 2019 e che hanno aderito alla procedura semplificata, di cui al richiamato articolo 258, è attribuita, previa istanza dell'ente interessato, un'anticipazione sino all'importo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. L'anticipazione è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro-capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat, ed è concessa con decreto annuale non regolamentare del Ministero dell'interno nel limite di 150 milioni di euro per ciascun anno, a valere sulla dotazione del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuta a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse. La**

restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'Interno.

Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale. Per quanto non previsto nel presente comma si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

DATO ATTO che il Comune di Belvedere Marittimo ha deliberato il dissesto finanziario in data 30.10.2019 e quindi, l'adesione alla procedura semplificata, proposta dall'Organo straordinario di liquidazione, attribuisce allo stesso i requisiti previsti per beneficiare dell'anticipazione di liquidità di cui al citato art. 14, comma 1, del DL. 113/2016;

Tenuto conto della entità, ancorché non definitiva, della massa passiva censita dall'Organo straordinario di liquidazione, a fronte delle istanze presentate e per la restante parte in corso di rilevazione presso i competenti uffici comunali;

Ritenuto opportuno aderire alla procedura semplificata proposta dall'Organo straordinario di liquidazione, alla luce della recente normativa, che offre ai Comuni in dissesto anticipazioni di liquidità per far fronte all'impegno di mettere a disposizione dell'O.S.L. le risorse finanziarie per la liquidazione in forma semplificata di cui al comma 1 dell'art. 258 del D. Lgs. 267/2000 e soprattutto, consente notevoli risparmi connessi alla definizione transattiva della massa passiva, con una possibile maggiore esdebitazione dell'ente dopo il rendiconto di gestione della liquidazione ex art.256, comma 11, del TUEE.LL. ;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm. che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile" come integrato e modificato dal D.lgs. 118/2011;


VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dal Responsabile del Settore Economico;

PROPONE

- 1) Di aderire, ai sensi di quanto previsto dall'art. 258 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm., alla modalità semplificata di liquidazione della massa passiva, proposta dall'Organo straordinario di liquidazione con deliberazione n. 11 del 15 luglio 2020;
 - 2) di dare atto che la predetta adesione offre al Comune la possibilità di accedere all'anticipazione di liquidità erogata dal Ministero dell'Interno secondo quanto indicato in premessa, per far fronte all'impegno che si assume con il presente atto di mettere a disposizione dell'O.S.L. le risorse finanziarie per la liquidazione in forma semplificata e, soprattutto, consente notevoli risparmi per l'Ente connessi alla definizione transattiva.
 - 3) di demandare al Responsabile del Settore Economico gli atti connessi e consequenziali al presente provvedimento;
 - 4) di trasmettere copia del presente atto al Presidente della Commissione straordinaria di liquidazione e al revisore Unico dei Conti;
- Infine, stante l'urgenza di provvedere, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000

Belvedere M.mo, lì 31.07.2020

Il Responsabile del Settore Economico
Dott.ssa A. Grosso Sponte



OGGETTO: ADESIONE ALLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE IN ORDINE ALLA MODALITÀ SEMPLIFICATA DI LIQUIDAZIONE DI CUI ALL'ART. 258 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS.MM.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore Economico in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 rilascia **PARERE FAVOREVOLE** sulla presente proposta di deliberazione.

Data 31.07.2020

Il Responsabile del Settore Economico
Dott.ssa A. Grosso Ciponte



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 rilascia **PARERE FAVOREVOLE** sulla presente proposta di deliberazione.

Data 31.07.2020

Il Responsabile del Settore Economico
Dott.ssa A. Grosso Ciponte

